

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

2002/42/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che abroga la posizione comune 2001/56/PESC relativa all'Afghanistan** ..... 1

*I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 111/2002 della Commissione, del 22 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 2

*II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri**

2002/43/CE, CECA, Euratom:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 19 dicembre 2001, relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee** ..... 4

**Consiglio**

2002/44/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune nonché l'allegato 14 a del manuale comune** ..... 5

**Commissione**

2002/45/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 gennaio 2002, che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud, in particolare per quanto riguarda l'Argentina <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 287]** ..... 7

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE



**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 2787/2000 della Commissione, del 15 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 330 del 27.12.2000) ..... 11**

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**  
**del 21 gennaio 2002**  
**che abroga la posizione comune 2001/56/PESC relativa all'Afghanistan**  
(2002/42/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle conclusioni del 10 dicembre 2001 il Consiglio si è compiaciuto della firma a Bonn, il 5 dicembre 2001, dell'accordo che definisce le disposizioni provvisorie applicabili in Afghanistan in attesa del ripristino di istituzioni statali permanenti. Ha ribadito l'impegno della Comunità e dei suoi Stati membri a svolgere un ruolo significativo nello sforzo internazionale, sotto l'egida delle Nazioni Unite, per contribuire alla ricostruzione della società e dell'economia dell'Afghanistan.
- (2) Il 20 dicembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1386 (2001) concernente la costituzione per sei mesi di una forza internazionale di assistenza alla sicurezza per aiutare l'autorità provvisoria afghana a mantenere la sicurezza a Kabul e nei dintorni.
- (3) Il 20 e 21 dicembre 2001 l'Unione europea ha copresieduto a Bruxelles il gruppo di orientamento dei donatori per l'assistenza alla ricostruzione dell'Afghanistan.

- (4) Alla luce degli sviluppi della situazione, occorre abrogare la posizione comune 2001/56/PESC <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

La posizione comune 2001/56/PESC è abrogata.

*Articolo 2*

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

*Articolo 3*

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. ARIAS CAÑETE

---

<sup>(1)</sup> GU L 21 del 23.1.2001, pag. 1.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 111/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 gennaio 2002**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	65,8
	204	96,0
	212	121,5
	624	242,6
	999	131,5
0707 00 05	052	158,3
	628	191,7
	999	175,0
0709 90 70	052	151,0
	204	323,4
	999	237,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	55,9
	204	57,7
	212	44,5
	220	51,9
	508	13,4
	999	44,7
0805 20 10	204	92,3
	999	92,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	63,0
	464	94,0
	624	77,6
	999	78,2
	999	78,2
0805 50 10	052	47,5
	600	54,1
	999	50,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	51,3
	060	36,5
	400	109,3
	404	92,3
	720	113,4
	728	105,5
	999	84,7
	999	84,7
0808 20 50	388	142,0
	400	111,7
	512	64,6
	720	100,9
	999	104,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

### DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI del 19 dicembre 2001 relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee

(2002/43/CE, CECA, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 ter,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139,

considerando quanto segue:

A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e delle corrispondenti disposizioni dei protocolli sugli statuti della Corte di giustizia delle Comunità europee del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica e in seguito alle dimissioni del Signor Leif SEVÓN, occorre procedere alla nomina di un giudice per la restante durata del mandato del Signor Leif SEVÓN.

DECIDONO:

#### *Articolo 1*

Il Signor Allan ROSAS è nominato giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee a decorrere dalla data di prestazione del giuramento e sino al 6 ottobre 2003.

#### *Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente*

F. VAN DAELE

---

# CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2001

**che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune nonché l'allegato 14 a del manuale comune**

(2002/44/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera <sup>(2)</sup>,

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

considerando quanto segue:

- (1) I diritti da riscuotere nell'ambito di una domanda di visto corrispondono alle spese amministrative sostenute. È opportuno modificare di conseguenza l'Istruzione consolare comune e il manuale comune.
- (2) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (3) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associa-

zione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(3)</sup>.

- (4) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e di conseguenza non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Alla parte VII, il punto 4 dell'Istruzione consolare comune è sostituito dal testo seguente:

«4. *Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto*

I diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto figurano all'allegato 12.

Tuttavia, non è riscosso alcun diritto corrispondente a dette spese amministrative per le domande di visto introdotte da cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione o di un cittadino di uno Stato parte dell'accordo SEE, che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.»

### Articolo 2

All'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e all'allegato 14 a del manuale comune:

— il titolo e la frase «Diritti in euro da riscuotere per il rilascio del visto» sono sostituiti da «Diritti in euro da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto»,

— dopo la tabella è aggiunta la seguente frase:

«Tali diritti sono riscossi in euro o in dollari statunitensi o nella moneta nazionale del paese terzo in cui è stata presentata la domanda.»

<sup>(1)</sup> GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

*Articolo 3*

1. La presente decisione si applica al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2004.
2. Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1° luglio 2004, purché notifichino al Segretario generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo.
3. Se tutti gli Stati membri procedono all'applicazione della presente decisione anteriormente al 1° luglio 2004, il Segretario generale del Consiglio pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la data a decorrere dalla quale l'ultimo Stato membro ha proceduto alla suddetta applicazione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
C. PICQUÉ

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2002

**che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud, in particolare per quanto riguarda l'Argentina**

[notificata con il numero C(2002) 287]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/45/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15 e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dal Cile, dalla Colombia, dal Paraguay e dall'Uruguay sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione, del 10 giugno 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/842/CE <sup>(4)</sup>.
- (2) L'insorgenza di focolai di afta epizootica è stata confermata in Argentina a partire dal 13 marzo 2001 ed è stato introdotto un programma di vaccinazione dei bovini contro tale malattia.
- (3) Con la decisione 2001/276/CE <sup>(5)</sup>, la Commissione ha sospeso le importazioni nella Comunità, in provenienza dall'Argentina, di tutte le categorie di carni fresche delle specie sensibili all'afta epizootica.

- (4) Dal 19 al 30 novembre 2001 una missione della Commissione ha esaminato la situazione epidemiologica dell'afta epizootica e le misure di controllo messe in atto.
- (5) Dall'esame è emerso che le competenti autorità veterinarie argentine hanno affrontato gran parte dei problemi, compresi quelli rilevati nelle precedenti missioni, e che la situazione della malattia si è ora stabilizzata in varie province. Si richiedono tuttavia garanzie supplementari.
- (6) Le competenti autorità veterinarie argentine hanno trasmesso le informazioni e le garanzie supplementari richieste. È quindi opportuno autorizzare le importazioni da alcune province di carni bovine fresche disossate destinate al consumo umano nonché di talune carni e frattaglie provenienti da animali della specie bovina destinate alla trasformazione diretta in alimenti per animali da compagnia.
- (7) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 93/402/CEE.
- (8) La presente decisione sarà riesaminata entro tre mesi alla luce dell'evoluzione della situazione sanitaria.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 93/402/CEE sono sostituiti dai corrispondenti allegati della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 301 del 30.11.2001, pag. 45.

<sup>(5)</sup> GU L 95 del 5.4.2001, pag. 41.

*Articolo 2*

Il certificato sanitario previsto nell'allegato III, parte 2, modello A, della decisione 93/402/CE della Commissione spedito dall'Argentina deve essere completato dalla seguente attestazione:

«Le carni fresche disossate sopra descritte sono ottenute da animali che non provengono da una zona in cui si è manifestato un focolaio di afta epizootica nei precedenti 60 giorni. Inoltre le carni disossate non sono ottenute da animali originari delle zone limitrofe.»

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° febbraio 2002 dopo l'esame da parte del comitato veterinario permanente previsto il 22-23 gennaio 2002.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Delimitazione dei territori dell'America del sud ai fini della certificazione veterinaria di polizia sanitaria**

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR	01/2001	Tutto il paese
	AR-1	01/2002	Le province di Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego e Tucuman
Brasile	BR	01/93	Tutto il paese
	BR-1	02/2001	Gli Stati di: Rio Grande do Sul, Parana, Minas Gerais, (eccetto le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (eccetto i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murinho, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso et Corumba), Santa Catarina Goiás e le circoscrizioni regionali di Cuiaba (esclusi i comuni di San Antonio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone e Barão de Melgaço), Caceres (escluso il comune di Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (escluso il comune di Itiquira), Barra do Garças e Barra do Bugres nel Mato Grosso
Cile	CL	01/93	Tutto il paese
Colombia	CO	01/93	Tutto il paese
	CO-1	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, a valle verso la foce del fiume Atrato nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburon; da questo punto in direzione del Pacifico, lungo la frontiera tra Colombia e Panama; da quest'ultimo punto fino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e da questo punto lungo una retta riconducente alla confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato
	CO-2	01/93	I comuni di Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino
	CO-3	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo a monte lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Tey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica
Paraguay	PY	01/93	Tutto il paese
Uruguay	UY	01/2001	Tutto il paese»

«ALLEGATO II

Garanzie di polizia sanitaria richieste per la certificazione <sup>(1)</sup>

Paese	Territorio	Certificato tipo per carni fresche				Certificato tipo per frattaglie								Certificato tipo per carni fresche disossate (non deve essere utilizzato per le frattaglie)			
		Specie				bovine				ovine				Specie			
		Bovini	Ovini e caprini	Suini	Solipedi	CU	PC				PF	CU	PF	Bovini	Ovini e caprini	Suini	Solipedi
1	2						3	4									
Argentina	AR	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	AR-1	—	—	—	D	—	—	—	—	—	F <sup>(7)</sup>	—	—	A <sup>(6)</sup>	—	—	D
Brasile	BR	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	BR-1	—	—	—	D	—	—	—	—	—	F <sup>(5)</sup>	—	—	A <sup>(5)</sup>	—	—	D
Cile	CL	B	B	H	D	B	B	B	B	B	B	B	B	A	C	H	D
Colombia	CO	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	CO-1	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	D
	CO-2	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	CO-3	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	D
Paraguay	PY	—	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—	—	A	—	—	D
Uruguay	UY	B <sup>(2)</sup>	B <sup>(2)</sup>	—	D	B <sup>(2)</sup>	B <sup>(3)</sup>	B <sup>(3)</sup>	B <sup>(3)</sup>	B <sup>(3)</sup>	F B <sup>(3)</sup>	—	F B <sup>(3)</sup>	A <sup>(4)</sup>	C <sup>(4)</sup>	—	D

<sup>(1)</sup> Le lettere (A, B, C, D, E, F, G e H) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli delle garanzie di polizia sanitaria di cui all'allegato III, parte 2, della presente decisione, che si devono applicare per ogni prodotto e origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione; il segno (—) indica che le importazioni non sono autorizzate.

CU: Consumo umano.

PC: Destinati all'elaborazione di prodotti cotti a base di carne.

1 = cuori

2 = fegati

3 = muscoli masseteri

4 = lingue.

PF: Destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia.

<sup>(2)</sup> Da utilizzare esclusivamente per le carni ottenute da animali macellati prima del 23 marzo 2001.

<sup>(3)</sup> Da utilizzare esclusivamente per le frattaglie di animali macellati prima del 23 aprile 2001.

<sup>(4)</sup> Da utilizzare esclusivamente per le carni disossate ottenute da animali macellati prima del 23 aprile 2001 e/o dopo il 1° novembre 2001.

<sup>(5)</sup> Per quanto riguarda Rio Grande do Sul, da utilizzare esclusivamente per le carni disossate o le frattaglie per animali da compagnia ottenute da animali macellati prima del 9 maggio 2001 e/o dopo il 30 novembre 2001.

<sup>(6)</sup> Da utilizzare esclusivamente per le carni ottenute da bovini macellati dopo il 31 gennaio 2001.

<sup>(7)</sup> Da utilizzare esclusivamente per le carni disossate o le frattaglie per animali ottenute da bovini dopo il 31 gennaio 2002.»

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2787/2000 della Commissione, del 15 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 330 del 27 dicembre 2000)

A pagina 61, allegato VII (allegato 44 quater), colonna 4:

anziché:

«2208 20	Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	5 hl		}	2 500 EUR/hl di alcole puro»
2208 30					
2208 40					
2208 50					
2208 60					
2208 70					
ex 2208 90					

leggi:

«2208 20	Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	5 hl	1	}	2 500 EUR/hl di alcole puro»
2208 30					
2208 40					
2208 50					
2208 60					
2208 70					
ex 2208 90					

A pagina 69, il formulario di cui all'allegato XIII (allegato 47) dovrà essere sostituito dal formulario indicato alla pagina 61 della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 9 del 12 gennaio 2001.